

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703

Presentato alla Presidenza il 24 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° agosto 1959, n. 703 prevede all'articolo 1 il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui crediti concessi alle aziende che esercitano attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

È stato però riscontrato che tale agevolazione ha trovato scarsa applicazione nelle re-

gioni dell'Italia meridionale e ciò per una serie di fattori negativi di ordine ambientale tecnico, psicologico e finanziario che ancora permangono in dette zone.

Dall'esame delle domande dirette ad ottenere il concorso statale nel pagamento degli interessi sui crediti richiesti risulta, infatti, che solo una minima percentuale riguarda operatori dell'Italia meridionale.

Poiché si presume che tale fenomeno sia da addebitare, fra l'altro, allo scarso rilievo attribuito dagli operatori alla misura del con-

corso statale in conto interessi, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si modifica il primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 703 e si dispone che il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, soltanto per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, è

autorizzato a concedere il concorso dello Stato nella misura massima del 5 per cento nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui assunti per gli scopi sopraindicati.

L'attuazione di tale disposizione non comporta alcun onere per l'erario, in quanto la maggiore spesa rientra nel limite d'impegno autorizzato.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il contributo dello Stato, di cui alla legge 1° agosto 1950, n. 703, è concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.